

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

info@traballitaxadvisor.com
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: DECRETO “RISTORI 2”
SULLE ULTERIORI MISURE DI
SOSTEGNO ECONOMICO PER LE
ATTIVITÀ PENALIZZATE DALLE
RESTRIZIONI INTRODOTTE DAL
D.P.C.M. DEL 3 NOVEMBRE 2020 –
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
E RINVIO DI TALUNI VERSAMENTI.**

Il 9 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 149/2020 (cosiddetto Decreto Ristori 2) che contiene misure economiche volte a sostenere le imprese colpite dalle ulteriori misure restrittive per contenere l'epidemia, emanate dal Governo con il D.P.C.M. del 3 novembre 2020. Con la presente Informativa iniziamo l'illustrazione di queste misure fiscali a favore delle

imprese, e, in particolare, del **contributo a fondo perduto** (che viene **ridisegnato** in funzione degli scenari di rischio differenti nelle diverse Regioni italiane), delle novità per il **bonus affitti** e delle nuove **sospensioni** di taluni **versamenti tributari e previdenziali**.

1. Premessa sulla suddivisione del Paese in tre zone e sul relativo contributo a fondo perduto

Come è noto, con il D.P.C.M. 3 novembre 2020 il Paese è stato suddiviso in tre distinte aree: la cosiddetta **“area gialla”** caratterizzata da una situazione epidemiologica di minore gravità, la cosiddetta **“area arancione”** in cui la situazione è più critica (**“elevata gravità”**), e la cosiddetta **“area rossa”** per la quale lo scenario è di **“massima gravità”**. Sia l'area arancione che quella rossa sono definite a elevato rischio. In questo contesto, le restrizioni alle attività economiche sono state calibrate in funzione della gravità della situazione epidemiologica a livello regionale e locale, al fine di evitare almeno per ora una chiusura generalizzata. In generale, per le zone a maggior rischio epidemiologico (regioni arancioni e rosse) sono in vigore misure molto restrittive, con chiusure generalizzate di negozi e altre attività non ritenute indispensabili.

In questo scenario, con il **Decreto Ristori 2** in commento, che è strettamente legato al Decreto Ristori 1, D.L. n. 137/2020, sono state introdotte **ulteriori** misure economiche a favore delle imprese, con **sostegni crescenti** in funzione delle **crescenti limitazioni** che le attività hanno subito, **a seconda della zona del Paese** in cui sono esercitate. Si evidenzia che la classificazione (nei tre **“colori”**) di una Regione o di una zona specifica del Paese non è cristallizzata, ma è variabile, in meglio o in peggio, in funzione delle mutevoli condizioni effettive di rischio e di diffusione dell'epidemia.

1.1 Ampliati i beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Ristori 1 che interessa tutto il territorio nazionale (nuovo Allegato 1 dei codici ATECO)

Con il decreto Ristori 2 è stata **ampliata** la platea della attività che, **in tutto il territorio nazionale**, possono beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal **Decreto Ristori 1** D.L. n. 137/2020 emanato a seguito delle restrizioni del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Il decreto in commento, infatti, **sostituisce integralmente l'Allegato 1** del Decreto Ristori 1.

Il nuovo **Allegato 1** – accluso alla presente Informativa comprende un numero maggiore di codici ATECO (sono state aggiunte 20 attività prima

non considerate), a cui spetta il contributo a fondo perduto del decreto Ristori 1. In particolare, nell'allegato 1, per ogni attività che può beneficiare del contributo, è indicato il coefficiente di moltiplicazione del contributo base (quest'ultimo calcolato secondo le regole del Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020), che porta al valore finale del contributo spettante.

Inoltre, per le seguenti attività (già ricomprese nella prima versione dell'Allegato 1): "561030-gelaterie e pasticcerie", "561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti", "563000-bar e altri esercizi simili senza cucina", e "551000-Alberghi", se esercitate nelle **Regioni o aree rosse o arancioni**, il contributo a fondo perduto di cui al Decreto Ristori 1 è aumentato di un ulteriore 50%, quindi per tali attività il coefficiente moltiplicatore del contributo base passa dal 150% al **200%**.

Per fare un **esempio**, un albergo che a maggio scorso con il Decreto Rilancio aveva ricevuto un contributo di 20.000 euro, se in area arancione o rossa riceverà in automatico un nuovo ulteriore contributo di 40.000 euro (coefficiente del 200%), mentre, se in area gialla, questo nuovo contributo automatico sarà di 30.000 euro (coefficiente del 150%).

1.2 Contributo a fondo perduto per talune attività ubicate nelle "Regioni

rosse" (codici ATECO di cui all'Allegato 2)

In aggiunta al contributo a fondo Perduto, il Decreto Ristori 2, introduce un nuovo contributo a favore esclusivamente delle attività esercitate nelle "**aree o Regioni rosse**".

In particolare, sono stati individuati **57 nuovi codici ATECO** (elencati nell'**Allegato 2** del Decreto Ristori 2, accluso alla presente Informativa), riferiti per lo più ad attività di commercio al dettaglio che, se esercitate nelle **aree o Regioni rosse**, danno diritto a un nuovo contributo a fondo perduto, pari a doppio di quello a suo tempo ricevuto a maggio in base al Decreto Rilancio. È richiesto che i soggetti beneficiari abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle predette Regioni rosse.

Anche in tal caso, il contributo è calcolato applicando al contributo base calcolato secondo le regole del Decreto Rilancio i coefficienti moltiplicatori riportati nell'Allegato 2 del Decreto (**200%** per tutti i codici ATECO previsti).

Per beneficiare del contributo è anche richiesto che tali soggetti abbiano la partita IVA attiva al 25 ottobre 2020. Pertanto, come stabilito espressamente dalla norma, il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Al riguardo, si rammenta che, per poter usufruire di questo contributo a fondo perduto, è richiesto che l'ammontare del fatturato (e dei corrispettivi) del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato (e dei corrispettivi) del mese di aprile 2019. Inoltre, per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato.

Ciò in quanto le regole di calcolo di questo contributo, introdotto dal Decreto Ristori 2, sono le stesse previste dal Decreto Ristori 1, D.L. n. 137/2020, stante il rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11, dell'art. 1, del Decreto Ristori 1.

Per fare un **esempio**, un centro estetico (codice ATCO 96.02.02) che a suo tempo aveva ricevuto un contributo a fondo perduto di 3.000 euro in base al Decreto Rilancio (contributo che si applicava a tutto il territorio nazionale), se svolge la sua attività in una Regione o area gialla o arancione non ha diritto ad alcun ulteriore contributo (in quanto tale attività non è prevista nell'Allegato 1), ma se opera in una Regione o area rossa, riceverà automaticamente 6.000 euro (3.000 euro per 200%) in base al Decreto Ristori 2.

1.3 Contributo a fondo perduto per gli operatori

**dei centri commerciali e
delle produzioni industriali
del comparto alimentare e
delle bevande**

Il Decreto Ristori 2 introduce un contributo a fondo perduto aggiuntivo, che tuttavia sarà riconosciuto soltanto nel 2021, a favore dei soggetti che svolgono la loro attività all'interno di un **centro commerciale**, e per gli operatori delle produzioni **industriali del comparto alimentare** e delle **bevande, interessati** dalle nuove misure restrittive del **DPCM 3 novembre 2020**.

Tenuto conto che la misura scatterà il prossimo anno, in occasione dell'atteso provvedimento di attuazione, che chiarirà anche le regole applicative e di calcolo.

**2. Novità per il bonus affitti
di immobili non abitativi e
affitto azienda**

Con riferimento al bonus locazioni di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, prima di introdurre le novità del Decreto Ristori 2, D.L. n. 149/2020, è utile riepilogare il complesso quadro normativo, effetto del susseguirsi dei decreti emergenziali: art. 28 Decreto Rilancio n. 34/2020, Decreto Agosto n. 104/2020 e art. 8 Decreto Ristori 1 D.L. n. 137/2020.

Questo credito d'imposta spetta per i seguenti mesi del 2020:

- a) marzo, se non si è già usufruito di quello per botteghe e negozi di cui al Decreto Cura Italia D.L. n. 18/2020;
- b) aprile e maggio;
- c) giugno;
- d) ottobre, novembre e dicembre, indipendentemente dal volume di ricavi dell'anno precedente, ma solo per i soggetti indicati nell'**Allegato 1** al Decreto Ristori 1 (come sostituito dall'Allegato 1 del Decreto Ristori 2)–allegato 1.

Il credito d'imposta relativo a giugno sarà utilizzabile soltanto quando l'Unione Europea darà la necessaria autorizzazione, come previsto dal Decreto Agosto. Si rammenta poi che il bonus per i mesi da marzo a giugno spetta a condizione che i ricavi relativi al periodo d'imposta precedente non abbiano superato i 5 milioni di euro e prescinde dalla classificazione delle Regioni per colori.

In aggiunta all'agevolazione come sopra illustrata, con l'art. 4 del Decreto Ristori 2, D.L. n. 149/2020, il credito d'imposta per gli affitti di cui all'art. 8 del Decreto Ristori 1, viene **esteso anche** (indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente), in relazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020:

- ai soggetti che esercitano nelle Regioni o aree rosse le

attività economiche elencate nell'Allegato 2 del Decreto Ristori 2 – allegato 2;

- ai soggetti che svolgono l'attività di agenzia di viaggio e di tour operator (codici ATECO 79.11.00 e 79.12.00) che operano nelle Regioni o aree rosse.

**3. Cancellazione della
seconda rata IMU 2020 per
taluni contribuenti**

In aggiunta alla cancellazione della seconda rata IMU del 16 dicembre 2020, per gli immobili in cui vengono esercitate le attività di cui all'Allegato 1 del Decreto Ristori 1 (come sostituito dall'Allegato 1 del Decreto Ristori 2 – allegato 1), la **seconda rata IMU 2020** è cancellata anche per i contribuenti elencati nell'**Allegato 2** al Decreto Ristori 2 D.L. n. 149/2020, alle ulteriori condizioni che siano anche i proprietari degli immobili in cui si esercitano direttamente le predette attività e che tali immobili siano ubicati nelle Regioni o **aree rosse**.

**4. Sospensione di taluni
versamenti in scadenza
nel mese di novembre
2020**

I Decreti Ristori 1 e 2 prevedono due distinte norme di sospensione dei versamenti. La prima, introdotta dall'art. 7 del Decreto Ristori 2,

prevede la **sospensione** dei **versamenti** di seguito **specificati**, in scadenza nel mese di **novembre 2020, esclusivamente** per i seguenti soggetti:

- a) operatori che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (si veda tabella - **allegato 3**); con sede legale, domicilio fiscale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- b) soggetti che esercitano servizi di ristorazione con sede legale, domicilio fiscale o sede operativa nelle Regioni o aree arancioni e rosse;
- c) soggetti che operano nelle Regioni o aree rosse e la cui attività è ricompresa nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al Decreto Ristori 2 D.L. n. 149/2020 – **allegato 2** (in sostanza sono i commercianti al dettaglio e gli artigiani che offrono servizi alla persona);
- d) tour operator, agenzie di viaggio e alberghi che operano in Regioni rosse.

I versamenti di novembre oggetto di sospensione sono **soltanto** quelli **relativi**:

- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 (sono le

ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati);

- alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- all'imposta sul valore aggiunto.

Poiché la norma fa riferimento ai *“termini che scadono nel mese di novembre 2020”* i versamenti sospesi sono tipicamente quelli in scadenza il prossimo 16 novembre (ad esempio, le ritenute di ottobre o l'IVA mensile di ottobre o del terzo trimestre 2020). I predetti **versamenti sospesi** dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021**, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

5. Sospensione dei versamenti previdenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 (per i soggetti in allegato 1)

In base all'art. 11, comma 1, del Decreto Ristori 2, che “interpreta” l'art. 13 del Decreto Ristori 1, sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL) **in scadenza** nel mese di **novembre 2020**.

La norma, invero poco chiara, è stata interpretata, come sopra riportato, dal paragrafo 2.1 della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate, n. 128 del 12 novembre 2020. L'Istituto previdenziale precisa, inoltre, che sono oggetto di sospensione anche le rate in scadenza a novembre 2020, relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall'INPS.

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati che hanno la sede operativa in Italia, appartenenti ai settori interessati dalle restrizioni di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020 che svolgono come attività prevalente una delle attività elencate nell'Allegato 1 al Decreto Ristori 2 - **allegato 1**. Questa sospensione prescinde dal “colore” della Regione o area del Paese. Tutti i predetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 16 marzo 2021**, oppure, ratealmente, con un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 16 marzo 2021.

6. Sospensione dei versamenti previdenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 (per i soggetti in zona rossa)

In aggiunta alla sospensione sopra illustrata, è prevista una ulteriore sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali **dovuti nel mese di novembre 2020**,

che interessa quindi anche quelli in scadenza il prossimo 16 novembre 2020.

Questa sospensione interessa i datori di lavoro privati con unità produttive od operative ubicate nelle “**zone o Regioni rosse**” che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO elencati nell’Allegato 2 al Decreto Ristori 2 – **allegato 2**. Anche in tal caso, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 16 marzo 2021**, oppure, ratealmente, con un massimo di quattro rate mensili uguali, con prima rata entro il 16 marzo 2021.

Secondo la Circolare INPS n. 128 del 12 novembre 2020, la sospensione dei predetti versamenti riguarda anche le attività svolte nelle regioni arancioni. Tuttavia, questa lettura non sembrerebbe aderente alla norma (art. 11, comma 2, del Decreto Ristori 2) che sembra fare riferimento alle sole zone rosse.

7. Novità per gli acconti di novembre 2020 per imposte sui redditi e IRAP

Si rammenta che gli acconti di novembre 2020 erano già stati prorogati al 30 aprile 2021, dall’art. 98 del Decreto Agosto D.L. n. 104/2020, seppure esclusivamente per i contribuenti (aziende e professionisti) per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con ricavi inferiori alla soglia massima stabilita per lo specifico

studio di settore (generalmente fissata in 5.164.569 euro), all’ulteriore condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato (corrispettivi inclusi) di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre dell’anno precedente (2019).

In particolare, sono prorogati al 30 aprile 2021 i versamenti relativi alla seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Rientrano nell’agevolazione anche i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA, i contribuenti in regime forfettario, i “minimi” in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i soggetti che partecipano a società, associazioni o imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti per fruire della proroga: si tratta in genere dei soci di società di persone e dei soci di S.r.l. trasparenti.

Con l’art. 6 del Decreto Ristori 2, la predetta **proroga** al 30 aprile 2021 è stata **estesa**, indipendentemente dal calo del fatturato o dei corrispettivi, anche a favore di:

- a) contribuenti che esercitano un’attività compresa negli Allegati 1 e 2 del Decreto Ristori 2, ma soltanto se operano nelle “zone rosse”;
- b) “ristoranti” operanti in “zona rossa” o

c) in “zona arancione”.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

15 Novembre 2020

Dott. Alberto Traballi